

## ALLEGATO III

**PROCEDURA DI VERIFICA**

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato I.

1. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
2. Il modello è considerato conforme al presente regolamento se nell'efficienza nominale del motore ( $\eta$ ) le perdite ( $1-\eta$ ) non si discostano dai valori fissati nell'allegato I di oltre il 15 % nell'intervallo di potenza 0,75-150 kW e di oltre il 10 % nell'intervallo  $> 150-375$  kW.
3. Se il risultato di cui al punto 2 non viene ottenuto l'autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari, ad eccezione dei motori di cui vengono fabbricate meno di cinque unità l'anno.
4. Lo stesso modello è considerato conforme al presente regolamento se nell'efficienza nominale media ( $\eta$ ) le perdite ( $1-\eta$ ) delle tre unità di cui al punto 3 non si discostano dai valori fissati nell'allegato I di oltre il 15 % nell'intervallo di potenza 0,75-150 kW e di oltre il 10 % nell'intervallo  $> 150-375$  kW.
5. Se i risultati di cui al punto 4 non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme al presente regolamento.

Al fine di verificare la conformità al presente regolamento gli Stati membri applicano la procedura descritta nell'allegato II e metodi di misura affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nelle norme i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## ALLEGATO IV

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO INDICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6**

Al momento dell'adozione del presente regolamento il livello IE3 o un motore IE3 munito di variatore di velocità, quale definito nell'allegato I, è considerato la migliore tecnologia disponibile sul mercato.

